

STATUTO

La Guardiola Associazione Sportiva Nautica Dilettantistica

Art.1- Sede

E' costituita l'Associazione sotto la denominazione Associazione Sportiva Dilettantistica Nautica La Guardiola con sede in Marciana ,frazione Procchio Via di Valle Grande 1. E' facoltà dell'assemblea ordinaria dei soci trasferire la sede in altro luogo dello stesso comune,ovvero istituire sedi secondarie in altri comuni dello stato o all'estero.

Art. 2- Scopi

L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla conoscenza pratica dello sport della vela,del canottaggio,e della pesca Sportiva ,favorire il diporto nautico per la valorizzazione della zona in cui ha sede l'Associazione. Coordinare e organizzare attività didattica,manifestazioni culturali ricreative e sportive. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti delle federazioni e degli enti di promozione sportiva ai quali l'Associazione è iscritta o intenderà iscriversi ,s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari,che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico,nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinari attinenti all'attività sportiva costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

Art.3-Attività Sportive

L'Associazione Sportiva Dilettantistica Nautica la Guardiola è composta di tre sezioni a)Sezione velica b) Sezione Canottaggio,c)sezione pesca sportiva. Ogni sezione sarà affiliata al CONI tramite la relativa federazione.

Art.4 - Natura

L'Associazione è apolitica e non persegue scopo di lucro. Eventuali utili non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati anche in forma indiretta ma debbono essere reinvestiti per l'attuazione dei fini sociali.

Art.5- Patrimonio ed entrate

1)Il patrimonio sociale è costituito dalle proprietà mobiliari ed immobiliari dell'Associazione.
2)Le entrate sono costituite dalle quote associative,dai proventi di manifestazioni sportive e da quanto altro concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Art. 6- Esercizio sociale

L'Esercizio sociale si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro 30 giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il bilancio Consuntivo e quello preventivo che,corredati dalla relazione di revisione dei conti debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Art.7- Soci.

L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci,previa accettazione della domanda del consiglio Direttivo

1. Soci effettivi:che dedicano il loro tempo all'attività sociale ,frequentando i locali dell'Associazione.
2. Soci sostenitori: tutti coloro che non potendo dedicare tempo all'Associazione ,amino sostenerla desiderando favorirne l'attività
3. Soci sportivi :coloro che praticano attività sportiva sotto i colori della Associazione .

I soci delle tre categorie inferiori ai 18 anni debbono all'atto della presentazione della domanda presentare l'autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci. La qualità di socio si perde per decesso,per morosità,per indegnità e per dimissioni.

- 4.La morosità è dichiarata dal Consiglio Direttivo
- 5.L'indegnità viene sancita dal Collegio dei Proviviri.

Art. 8 - Diritti dei soci

- 1) Tutti i soci ad esclusione dei minori hanno diritto di voto.
- 2) Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire secondo le norme dei regolamenti, dei vantaggi che l'Associazione offre, di usare il materiale sociale, di intervenire alle manifestazioni organizzate.
- 3) Tenere le proprie imbarcazioni nello specchio d'acqua riservato all'Associazione o sulla eventuale spiaggia in concessione.
- 4) Battere sulle proprie imbarcazioni il guidone sociale e fregiarsi del distintivo dell'Associazione.

Art. 9 - Colori sociali

L'Associazione ha per colori sociali il verde ed il bianco.

Art. 10 - Doveri dei soci

- 1) I soci sono tenuti a pagare la quota di associazione al momento dell'ammissione e la quota di partecipazione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.
- 2) Il socio deve comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali, che all'esterno, osservando lo statuto ed i regolamenti.

Art. 11 - Consiglio Direttivo

- 1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 9 soci eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci a scrutinio segreto.
- 2) Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di 4 anni in corrispondenza con il periodo olimpico.
- 3) Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta elegge, a scrutinio segreto, il Presidente. Il Presidente eletto nomina durante la stessa seduta il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, l'Addetto alle pubbliche relazioni, il Coordinatore tecnico e i 3 Direttori di sezione: Velica, Canottaggio, Pesca sportiva.
- 4) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti il consiglio stesso. Deve essere invitato a partecipare il collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 12 - Integrazione del numero dei componenti il Consiglio Direttivo

- 1) In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione o altro motivo di cessazione dell'incarico di un numero di consiglieri non superiori alla maggioranza, l'integrazione avviene con la cooptazione del primo dei non eletti purché lo stesso abbia riportato almeno il 50% dei voti conseguiti dall'ultimo eletto.
- 2) Nel caso la cooptazione non sia possibile si procede ad elezione parziale mediante la convocazione entro il termine massimo di trenta giorni, di una Assemblea Straordinaria Elettiva da tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione.

Art. 13 - Decadenza del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell'area del quadriennio, anche se integrato a norma dell'art. 12.
- 2) L'Assemblea Straordinaria Elettiva per i nuovi componenti è convocata entro il termine massimo di trenta giorni e dovrà tenersi entro il termine di trenta giorni successivi alla convocazione. I nuovi eletti restano in carica sino alla scadenza del quadriennio.

Art. 14 - Deliberazioni e competenze del Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano in età dei presenti.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 3) Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
- 4) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.
- 5) Esso procede altresì, ove ritenuto opportuno, alla nomina di collaboratori, consulenti etc. determinandone il compenso e predisponendo e delibera, occorrendo, il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art. 15- Presidente

- 1) Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 2) Nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 16 - Decadenza del Presidente

- 1) Il Presidente decade per dimissioni, impedimento definito o per qualsiasi altro motivo di cessazione della carica.
- 2) Nel caso di decadenza il Consiglio Direttivo resta in carica per l'ordinaria amministrazione ed è presieduto dal Vice Presidente, od in sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano fra i presenti e ciò fino all'espletamento delle procedure di integrazione del numero dei componenti e successiva elezione del Presidente.

Art. 17 - Convocazione Assemblea Ordinaria

- 1) I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e deve essere tenuta entro il mese di marzo.
- 2) L'assemblea ordinaria deve inoltre essere tenuta entro il mese di marzo dell'anno successivo alla scadenza degli incarichi elettivi.
- 3) I soci debbono essere convocati almeno cinque giorni prima della seduta ed almeno quindici giorni prima se l'ordine del giorno prevede l'approvazione dei bilanci o il rinnovo delle cariche elettive.
- 4) L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i soci aventi diritto di voto e tenuta in prima e seconda convocazione, con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattro ore.

Art. 18 - Convocazione Assemblea Straordinaria

- 1) I soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo per deliberare sulle modifiche dello Statuto; delibera altresì a scrutinio segreto sulla nomina e sui poteri del o dei liquidatori.
- 2) L'Assemblea Straordinaria è convocata, altresì su richiesta di almeno il 10% dei Soci aventi diritto di voto; nella richiesta deve essere indicato l'argomento o gli argomenti da trattare.
- 3) Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, formulerà l'ordine del giorno e convocherà l'Assemblea Straordinaria che deve essere tenuta entro i trenta giorni successivi con le modalità dell'art. 17.
- 4) L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato a tutti i soci aventi diritto di voto e tenuta in prima e seconda convocazione, con un intervallo tra la prima e la seconda convocazione di almeno ventiquattrore.

Art. 19 - Costituzione delle Assemblee

- 1) Le Assemblee nominano il Presidente, il Segretario, ed ove occorre il seggio elettorale.
- 2) Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 3) Nelle Assemblee convocate per l'approvazione dei bilanci e per le cariche elettive debbono essere presenti almeno il 5% dei componenti le Assemblee.
- 4) Non possono partecipare alle assemblee i soci non in regola con i pagamenti ed i soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

Art. 20 - Deliberazione delle Assemblee

- 1) Le assemblee deliberano a maggioranza dei voti espressi. Nei voti espressi non sono compresi gli astenuti ed i voti nulli. Per le modifiche dello Statuto occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto di voto, soltanto per le modifiche richieste dal CONI o dalle federazioni sportive associate sarà sufficiente l'approvazione del Consigli Direttivo.
- 2) Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
- 3) L'Assemblea ordinaria delibera sul Bilancio Preventivo e consuntivo. I componenti del consiglio Direttivo e dei revisori dei conti non hanno diritto di voto.
- 4) L'Assemblea delibera sugli indirizzi e direttive generali elegge a scrutinio segreto il Consiglio Direttivo, il collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori dei conti che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 21 " Collegio dei Probiviri

- 1) Il collegio dei Probiviri, eletto dall'Assemblea, è composto da tre componenti che nominano tra di loro il Presidente, e da due supplenti. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico, gli effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero dei voti.
- 2) Il Collegio dei Probiviri decide, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico dei soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
 - a) ammonizione, b) deplorazione, e) sospensione fino ad un massimo di 12 mesi d) radiazione.
- 3) Avverso i provvedimenti del collegio dei Probiviri è ammesso reclamo all'Assemblea Straordinaria da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dal deposito del reclamo.
- 4) L'Assemblea decide a scrutinio segreto. Le decisioni dell'Assemblea non possono essere impugnate davanti l'Autorità Giudiziaria.

Art. 22 - Collegio dei Revisori dei conti

- 1) La gestione dell'Associazione è controllata da un collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi che nominano tra di loro il Presidente, e da due componenti supplenti.

- 2) I revisori dei conti dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai Bilanci annuali potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.
- 3) In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione dell'incarico o altro motivo di cessazione dell'incarico gli effettivi sono costituiti dai supplenti a partire da quello che ha avuto il maggior numero dei voti.

Art. 23 - Natura delle cariche

- 1) Tutte le cariche sociali, elettive e non, sono onorarie.

Art. 24 – Candidature

- 1) I candidati alle cariche sociali debbono presentare le loro candidature entro il termine di dieci giorni liberi dalla data di prima convocazione.
- 2) Non possono candidarsi i soci non in regola con i pagamenti, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione nonché i componenti della Commissione Verifica Poteri e la commissione di scrutinio.
- 3) L'elenco dei candidati è predisposto dal Consiglio Direttivo.
- 4) Non sono ammesse candidature a cariche diverse.

Art. 25 - Clausola compromissoria

- 1) I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei soci.
- 2) Qualsiasi controversia che insorga tra l'Associazione ed i soci o tra i **soci** stessi correlata alla Attività Sociale deve essere sottoposta all'Associazione.
- 3) Qualsiasi altra controversia, anche di natura patrimoniale, deve essere composta mediante arbitrato irrituale.
- 4) L'inosservanza di dette disposizioni, costituisce illecito disciplinare.

Art.26-Scioglimento

- 1) Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea Straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
- 2) L'eventuale attivo risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i soci, ma dovrà essere devoluto ad associazioni Sportive o ad Enti Pubblici con analoghe finalità.